



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 82 DEL 12/03/2021

OGGETTO: DITTA SMILE S.N.C. DI DILEO ALESSANDRO E PERUGI SONIA -
DECADENZA TITOLO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE –
VIA L. CHERUBINI, N. 6

IL DIRIGENTE

Esaminati gli atti d'ufficio da cui risulta che con pratica del 09/09/2019 (prot. n. 63033) è pervenuta la comunicazione di avvio somministrazione di alimenti e bevande da parte della ditta MORDI E FUGGI S.N.C. DI ANELLO & SICHÌ – P.IVA 05629760488 nei locali posti in Empoli, Via Cherubini, n. 6;

Considerato che allo stesso indirizzo risulta avviato un pubblico esercizio da parte della ditta **SMILE S.N.C. DI DILEO ALESSANDRO E PERUGI SONIA - P. IVA 06170730482** (pratica prot. n. 39824 del 26/07/2011 e successive comunicazioni), la quale, da una visura effettuata presso la Camera di Commercio di Firenze del 18/10/2019 risultava cancellata per scioglimento in data 19/06/2018;

Considerato che in data 21/10/2019 (prot. 73627) è stato chiesto alla Polizia Municipale di verificare se l'attività della ditta SMILE S.N.C. DI DILEO ALESSANDRO E PERUGI SONIA, risultava ancora esercitata o fosse effettivamente cessata e, in tal caso, da quale data risultasse cessata nei locali di Via Cherubini, n. 6;

Vista la nota del 25/11/2019 (ns. prot. 83338 del 26/11/2019) con la quale la Polizia Municipale ha comunicato l'esito del sopralluogo da cui risulta che l'attività della ditta SMILE S.N.C. DI DILEO ALESSANDRO E PERUGI SONIA, non è più presente nella conduzione dell'attività da oltre un anno dall'ingresso della ditta MORDI E FUGGI S.N.C. DI ANELLO & SICHÌ;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 126 della L.R. Toscana 62/2018 *il Comune dispone la chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 86;*

Valutato che dal rapporto della Polizia Municipale del 25/11/2019 l'attività è rimasta sospesa per un periodo superiore ad un anno e che ricorrono gli estremi per l'applicazione della normativa regionale citata;

Preso atto che la comunicazione prot. 1024 del 07/01/2021, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta titolare della scia di somministrazione di alimenti e bevande: SMILE@MYPEC.EU—non risulta consegnata al destinatario per "indirizzo non valido";

Avendo proceduto in data 08/01/2021 (prot. 1368) ad inviare la comunicazione di cui al punto precedente tramite raccomandata A/R alla sede legale dell'impresa, che risulta tornata indietro per destinatario sconosciuto;

Ritenuto pertanto di procedere al pronunciamento di decadenza del titolo amministrativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Per tutto quanto sopra riportato,

Visti al riguardo:

- l'art. 126 della L.R. 23/11/2018 n. 62;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 11 dello Statuto Comunale;

pronuncia la DECADENZA

per i motivi espressi in narrativa, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) pervenuta in via telematica prot. n. 39824 del 26/07/2019 per esercitare l'attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande di cui risulta titolare la società **SMILE S.N.C. DI DILEO ALESSANDRO E PERUGI SONIA.- C.F. 06170730482.**

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.